



# **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI SINDACI DEL DISTRETTO E DELLE ASSEMBLEE DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE**

**Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 08/11/2016**

# INDICE

<b>TITOLO I: ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI</b> .....	3
Art. 1: Premessa .....	3
<b>TITOLO II: ASSEMBLEA DEI SINDACI DI DISTRETTO</b> .....	4
Art. 2: Composizione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto .....	4
Art. 3: Funzioni dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto .....	4
Art. 4: Elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto	5
Art. 5: Convocazione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto .....	6
Art. 6: Funzionamento delle sedute dei Sindaci del Distretto .....	7
Art. 7: Partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto .....	9
Art. 8: Obblighi di informazione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto .....	9
Art. 9: Diritti di partecipazione all'Assemblea dei Sindaci del Distretto .....	10
<b>TITOLO III: ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE</b> .....	11
Art. 10: Composizione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale .....	11
Art. 11: Funzioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale .....	11
Art. 12: Elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale .....	12
Art. 13: Convocazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale .....	13
Art. 14: Funzionamento delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale .....	14
Art. 15: Partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale .....	15
Art. 16: Obblighi di informazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale .....	16
<b>TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	16
Art. 17: Adozione del regolamento .....	16
Art. 18: Modifiche regolamento .....	16

# TITOLO I

## ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI

### **Art. 1: Premessa**

1. La Conferenza dei Sindaci, avvalendosi del Consiglio di Rappresentanza, attua l'esercizio delle proprie funzioni in un'ottica di indirizzo programmatico su tutto il territorio dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (di seguito ATS), favorendo lo sviluppo di politiche di welfare territoriale integrate tra la sfera sociale di competenza degli Enti Locali e quella sanitaria e sociosanitaria in capo a Regione Lombardia e all'ATS.
2. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto, in sinergia con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, ha il compito prioritario di definire il raccordo e l'integrazione della programmazione sociale territoriale con gli interventi sanitari e sociosanitari di competenza del Distretto dell'ATS, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (di seguito ASST) e degli erogatori pubblici e privati accreditati. Inoltre assume le funzioni di programmazione di quelle azioni dei piani di zona che saranno conferite all'Assemblea di Distretto, oltre al coordinamento e al raccordo tra le azioni in capo agli Ambiti Distrettuali.
3. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale sviluppa la sua azione principale nella governance della gestione associata delle funzioni sociali e nella programmazione degli aspetti gestionali e operativi di coordinamento e sviluppo dei servizi sociali territoriali. La programmazione si sviluppa nel Piano di Zona territoriale, in particolare su quelle azioni che il Piano di Zona stesso assegna alla competenza dell'Ambito. La programmazione dovrà prevedere la necessaria integrazione con il sistema sanitario e sociosanitario, con le politiche del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della casa e dell'abitare, della pianificazione territoriale.
4. Le Assemblee di Distretto e di Ambito Distrettuale potranno procedere alla costruzione di un documento finalizzato a regolare gli eventuali organismi di raccordo politico e tecnico per garantire la partecipazione del Terzo Settore, nonché degli altri attori territoriali che operano in materia sociale e socio-sanitaria, quelli di rappresentanza dei cittadini, delle parti sociali e produttive. Tale raccordo dovrà tener presente le diverse organizzazioni già esistenti, ed essere coerente con gli organismi e gli accordi presenti nei territori, al fine di favorire lo sviluppo e il governo di un welfare locale partecipato.

## **TITOLO II**

# **ASSEMBLEA DEI SINDACI DI DISTRETTO**

### **Art. 2: Composizione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto**

1. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dei Distretti dell'ATS. I territori dei Distretti dell'ATS sono coincidenti con i territori di riferimento delle ASST, così come definiti nell'allegato 1 alla L.R. 11 agosto 2015 n. 23.
2. Ogni Sindaco può delegare un proprio rappresentante, scelto tra gli assessori o i consiglieri del proprio Comune, a partecipare all'Assemblea. La delega deve essere trasmessa alla Direzione dell'ATS.
3. La delega può essere relativa ad una specifica seduta, oppure può avere valenza continuativa per l'intero mandato (salvo decadenza del Sindaco, sostituzione del delegato o revoca della delega stessa). I delegati con delega continuativa sono considerati componenti dell'Assemblea a tutti gli effetti e pertanto possono accedere alle cariche elettive.
4. In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal Commissario straordinario, che rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
5. L'Assemblea è un organismo istituzionale dell'ATS e si configura come articolazione organizzativa della Conferenza dei Sindaci. Le riunioni si svolgono nelle apposite sedi individuate dal Presidente dell'Assemblea di concerto con il Direttore Generale dell'ATS.

### **Art. 3: Funzioni dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto**

1. I Comuni, attraverso l'Assemblea dei Sindaci del Distretto, formulano proposte e pareri alla Conferenza dei Sindaci, dandone comunicazione al Direttore Generale dell'ATS, in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi sociosanitari ed esprimono il proprio parere obbligatorio entro 30 giorni sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.
2. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto, attraverso la partecipazione del proprio Presidente ai lavori del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, coadiuva il Consiglio di Rappresentanza stesso nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto, anche con l'ausilio delle sue articolazioni per Ambiti Distrettuali, svolge altresì le funzioni del comitato dei Sindaci del Distretto di cui all'articolo 3 quater del D.lgs. 502/1992, ovvero concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal programma delle attività territoriali.
4. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto approva e aggiorna il Piano di Zona di cui alla L. 328/2000 e alla L.R. 3/2008, con particolare riferimento agli interventi che – secondo quanto previsto nei Piani di Zona stessi – hanno una valenza sovra-ambito e la cui programmazione è pertanto conferita al Distretto.
5. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto adotta misure atte a garantire il coordinamento e l'uniformità territoriale degli interventi inseriti nei Piani di Zona che – secondo quanto previsto nei Piani di Zona stessi – hanno una valenza territoriale limitata all'Ambito e la cui programmazione è pertanto conferita all'Ambito Distrettuale.
6. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto promuove inoltre, in seno al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, ulteriori forme di coordinamento delle azioni dei Piani di Zona tra i diversi Distretti del territorio dell'ATS.

#### **Art. 4: Elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto**

1. La prima riunione dell'Assemblea è convocata dal Direttore Generale dell'ATS ed è presieduta dal Sindaco più anziano di età sino all'elezione del Presidente.
2. Il Presidente viene eletto con votazione segreta.
3. Viene eletto Presidente chi ottiene i voti della maggioranza dei componenti, secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.
4. Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, che può tenersi anche nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei presenti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.
5. L'Assemblea elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del Presidente e del Vicepresidente, alla convocazione provvede il Direttore Generale dell'ATS, e la riunione è presieduta dal Sindaco più anziano di età.
6. È auspicabile che la copertura dei ruoli di Presidente e Vicepresidente avvenga nel rispetto della parità di genere.
7. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica cinque anni.

8. In caso di decadenza del Presidente o del Vicepresidente del mandato amministrativo presso il proprio Comune, occorre procedere ad una nuova elezione, anche nel caso in cui il Sindaco sia rieletto per un ulteriore mandato.
9. Nei confronti del Presidente e del Vicepresidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.
10. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.
11. In caso di assenza, impedimento, decadenza del mandato o sfiducia nei confronti sia del Presidente che del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco più anziano di età.
12. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci con ruolo consultivo, rendendo al Consiglio parere obbligatorio nella seduta stessa o comunque entro 30 giorni dalla richiesta, sulle tematiche all'ordine del giorno relative al territorio di sua competenza; in caso di mancata espressione del parere favorevole entro il termine predetto, lo stesso si intende acquisito.
13. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione dei servizi e degli interventi sociali, si raccorda con le organizzazioni del terzo settore e del volontariato e con i soggetti attivi nel sistema di welfare locale. Ogni Assemblea definisce al proprio interno le modalità di raccordo con i soggetti del territorio.
14. Il Presidente e il Vicepresidente si possono avvalere della collaborazione dei Presidenti e/o Vicepresidenti degli Ambiti, per il raccordo con la programmazione locale.

## **Art. 5: Convocazione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto**

1. Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione della seduta.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea:
  - a. di propria iniziativa;
  - b. su richiesta di un terzo dei Sindaci dell'Assemblea o di un numero di Sindaci corrispondente ad un terzo dei componenti secondo le quote da ciascuno rappresentate;
  - c. su richiesta del Direttore Generale dell'ATS.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

3. La riunione dell'Assemblea ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. b) e c) del comma 2 e si svolge presso idonei locali, individuati dal Presidente dell'Assemblea di concerto con il Direttore Generale dell'ATS.
4. La convocazione dei componenti, alla prima ed alla seconda seduta, è disposta con avviso scritto che viene trasmesso ai singoli componenti e al Direttore Generale dell'ATS, almeno sette giorni prima della seduta.
5. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire ai singoli componenti e al Direttore Generale dell'ATS almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta.
6. L'invio delle convocazioni viene trasmesso ai componenti via PEC all'indirizzo istituzionale del Comune. È possibile richiedere all'ATS di inserire anche indirizzi email aggiuntivi per facilitare una più tempestiva ricezione.
7. L'avviso di convocazione viene pubblicato anche in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ATS.
8. Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti:
  - a. dal Presidente dell'Assemblea;
  - b. dai Sindaci richiedenti la convocazione ai sensi del comma 2, lett. b);
  - c. dal Direttore Generale dell'ATS.
9. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa ai componenti con le stesse modalità della convocazione, contestualmente alla convocazione stessa, e in ogni caso almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La documentazione inviata successivamente alla convocazione può essere trasmessa anche via posta elettronica ordinaria.
10. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a ventiquattro ore prima della seduta, previa comunicazione ai componenti dell'Assemblea e al Direttore Generale dell'ATS.

## **Art. 6: Funzionamento delle sedute dei Sindaci del Distretto**

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente, sia altrimenti stabilito.
2. Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dell'Assemblea sono svolte dal Presidente dell'Assemblea.

3. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte dal personale appositamente incaricato dalla Direzione Strategica dell'ATS, in coerenza con il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS).
4. L'ATS garantisce alla Presidenza idonei locali e mezzi tecnologici per lo svolgimento delle proprie funzioni.
5. Gli Uffici di Piano degli Ambiti afferenti al Distretto forniscono supporto tecnico professionale e di istruttoria per le funzioni di cui all'art. 3 (commi 4 e 5), e per tutto ciò che attiene al raccordo con le attività di competenza degli Ambiti Distrettuali.
6. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali, che sono conservati presso la sede legale dell'ATS; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti dell'Assemblea nonché ai partecipanti di cui all'art. 7, con le stesse modalità previste per la convocazione, e pubblicato in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ATS. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal Vicepresidente.
7. L'Assemblea è validamente riunita quando è presente un numero di componenti secondo le quote a ciascuno assegnate, tali da rappresentare la maggioranza della popolazione dei Comuni facenti parte dell'Assemblea.
8. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsi trenta minuti da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
9. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti, secondo le quote da ciascuno rappresentate. La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.
10. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.
11. Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.
12. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.
13. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede

al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

14. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.
15. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

## **Art. 7: Partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto**

1. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto:
  - a) Il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
  - b) La Direzione Strategica e il Direttore di Distretto dell'ATS;
  - c) il Direttore Generale e il Direttore Sociosanitario dell'ASST, e altri dirigenti o funzionari dell'ATS/ASST, la cui partecipazione il Presidente dell'Assemblea ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il Direttore Generale dell'ATS;
  - d) il Presidente della Provincia o un suo delegato;
  - e) i Presidenti delle Comunità Montane presenti sul territorio di riferimento;
  - f) i Presidenti delle Assemblee degli Ambiti Distrettuali;
  - g) i Responsabili degli Uffici di Piano degli Ambiti afferenti al Distretto.
  - h) I Responsabili delle gestioni associate dei servizi.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea di norma almeno una volta l'anno.

## **Art. 8: Obblighi di informazione dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto**

1. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione degli atti indispensabili all'espletamento delle relative funzioni, dei verbali delle riunioni e di tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria.

2. I componenti dell'Assemblea hanno altresì diritto di ottenere dal Direttore Generale dell'ATS tutte le notizie ed i chiarimenti necessari e utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

### **Art. 9: Diritti di partecipazione all'Assemblea dei Sindaci del Distretto**

1. L'Assemblea dei Sindaci del Distretto promuove, almeno una volta l'anno un incontro pubblico con i cittadini, in cui illustra l'attività svolta.
2. L'Assemblea può promuovere consultazioni, invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti parte del distretto, le loro organizzazioni anche sindacali, e loro espressioni associative, ivi comprese le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, allo scopo di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi.
3. A fini conoscitivi può invitare ad apposita riunione il Direttore di Distretto dell'ATS e i Responsabili dei Dipartimenti, in relazione ad argomenti che l'Assemblea intende portare all'attenzione della Conferenza dei Sindaci.

## **TITOLO III**

# **ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO DISTRETTUALE**

### **Art. 10: Composizione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale**

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dell'Ambito Distrettuale, a sua volta articolazione dei Distretti dell'ATS della Brianza.
2. I territori degli Ambiti Distrettuali vengono determinati come disciplinato dalla L.R. 11 agosto 2015 n. 23. Alla data di approvazione del presente regolamento, gli Ambiti Distrettuali coincidono con gli ex distretti socio-sanitari delle ASL.
3. Ogni Sindaco può delegare un proprio rappresentante, scelto tra gli assessori o i consiglieri del proprio Comune, a partecipare all'Assemblea. La delega deve essere trasmessa al Presidente dell'Assemblea per tramite dell'Ufficio di Piano.
4. La delega può essere relativa ad una specifica seduta, oppure può avere valenza continuativa per l'intero mandato (salvo decadenza del Sindaco, sostituzione del delegato o revoca della delega stessa). I delegati con delega continuativa sono considerati componenti dell'Assemblea a tutti gli effetti e pertanto possono accedere alle cariche elettive.
5. In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal Commissario straordinario, che rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
6. L'Assemblea è un organismo istituzionale dell'ATS e si configura come articolazione organizzativa della Conferenza dei Sindaci. Le riunioni si svolgono nelle apposite sedi individuate dal Presidente dell'Assemblea, di norma presso la sede dell'Ente Capofila del Piano di Zona.

### **Art. 11: Funzioni dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale**

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 5 della l.r. n. 33/2009, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale fornisce ausilio all'Assemblea dei Sindaci del Distretto nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 quater D.Lgs. 502/92, portando all'attenzione dell'Assemblea di Distretto peculiarità territoriali da considerare all'interno di un

quadro complessivo di Distretto o attraverso contributi dei territori per la declinazione e approfondimento di tematiche trasversali di Distretto.

2. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale approva e aggiorna il Piano di Zona di cui alla L. 328/2000 e alla L.R. 3/2008, con particolare riferimento agli interventi che – secondo quanto previsto nel Piano di Zona stesso – hanno una valenza territoriale limitata all'Ambito e la cui programmazione è pertanto conferita all'Ambito Distrettuale.
3. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale contribuisce alla definizione degli interventi inseriti nel Piano di Zona che – secondo quanto previsto nel Piano di Zona stesso – hanno una valenza sovra-ambito, ed in particolare in merito ai livelli di integrazione tra i servizi sociali e gli interventi sociosanitari e sanitari territoriali, la cui programmazione è pertanto conferita al Distretto.

## **Art. 12: Elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale**

1. La prima riunione dell'Assemblea è convocata dal Direttore Generale dell'ATS ed è presieduta dal Sindaco più anziano di età sino all'elezione del Presidente.
2. Il Presidente viene eletto con votazione segreta.
3. Viene eletto Presidente chi ottiene i voti della maggioranza dei componenti, secondo il sistema della quota capitaria.
4. Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, che può tenersi anche nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del Presidente e del Vicepresidente, alla convocazione provvede il Direttore Generale dell'ATS, e la riunione è presieduta dal Sindaco più anziano di età.
6. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica cinque anni.
7. È auspicabile che la copertura dei ruoli di Presidente e Vicepresidente avvenga nel rispetto della parità di genere.
8. In caso di decadenza del Presidente o del Vicepresidente del mandato amministrativo presso il proprio Comune, occorre procedere ad una nuova elezione, anche nel caso in cui il Sindaco sia rieletto per un ulteriore mandato.
9. Nei confronti del Presidente e del Vicepresidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del

Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

10. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.
11. In caso di assenza, impedimento, decadenza del mandato o sfiducia nei confronti sia del Presidente che del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco più anziano di età.

### **Art. 13: Convocazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale**

1. Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione della seduta.
2. Il Presidente, tramite l'Ufficio di Piano, convoca l'Assemblea:
  - a. di propria iniziativa;
  - b. su richiesta di un terzo dei Sindaci dell'Assemblea;

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

3. La riunione dell'Assemblea ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alla lett. b) del comma 2 e si svolge presso idonei locali individuati dal Presidente dell'Assemblea.
4. La convocazione dei componenti, alla prima ed alla seconda seduta, è disposta con avviso scritto che viene trasmesso ai singoli componenti e al Direttore Generale dell'ATS, almeno sette giorni prima della seduta.
5. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire ai singoli componenti e al Direttore Generale dell'ATS almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta.
6. L'invio delle convocazioni viene trasmesso ai componenti via PEC all'indirizzo istituzionale del Comune. È possibile richiedere all'Ufficio di Piano di inserire anche indirizzi email aggiuntivi per facilitare una più tempestiva ricezione.
7. L'avviso di convocazione viene pubblicato anche in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ATS.
8. Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti:
  - a. dal Presidente dell'Assemblea;
  - b. dai Sindaci richiedenti la convocazione ai sensi del comma 2, lett. b);

9. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa ai componenti con le stesse modalità della convocazione, contestualmente alla convocazione stessa, e in ogni caso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La documentazione inviata successivamente alla convocazione può essere trasmessa anche via posta elettronica ordinaria.
10. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a ventiquattro ore prima della seduta, previa comunicazione ai componenti dell'Assemblea e al Direttore Generale dell'ATS.

## **Art. 14: Funzionamento delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale**

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente, sia altrimenti stabilito.
2. Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dell'Assemblea sono svolte dal Presidente dell'Assemblea.
3. Le funzioni di assistenza tecnico professionale, istruttoria, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte dall'Ufficio di Piano. Per quanto riguarda le pratiche amministrative l'Ufficio di Piano può essere coadiuvato dal personale appositamente incaricato dalla Direzione Strategica dell'ATS, in coerenza con il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS).
4. Durante le sedute ciascun componente può farsi assistere, a propria discrezione, dal proprio dirigente, funzionario o tecnico, senza che quest'ultimo abbia diritto di voto.
5. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali, che sono conservati presso l'Ufficio di Piano; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti dell'Assemblea nonché ai partecipanti di cui all'art. 15, con le stesse modalità previste per la convocazione, e pubblicato in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'ATS. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal Vicepresidente.
6. L'Assemblea è validamente riunita quando è presente un numero di componenti pari alla maggioranza semplice dei Comuni componenti l'assemblea.
7. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsi trenta minuti da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
8. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti. La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell'avviso di prima convocazione.

9. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.
10. Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.
11. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.
12. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.
13. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto con quota capitaria.
14. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

## **Art. 15: Partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale**

1. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto:
  - a. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
  - b. il Direttore di Distretto dell'ATS;
  - c. il Direttore Generale e il Direttore Sociosanitario dell'ASST, e altri dirigenti o funzionari dell'ATS/ASST, la cui partecipazione il Presidente dell'Assemblea ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il Direttore Generale dell'ATS;
  - d. i Presidenti delle Comunità Montane presenti sul territorio di riferimento;
  - e. i componenti dell'Ufficio di Piano, per garantire il supporto alla programmazione, pianificazione, valutazione e coordinamento degli

interventi; nonché la costruzione e gestione delle risorse, con anche funzioni di istruttoria e supporto tecnico ai relatori;

- f. il Responsabile della gestione associata dei servizi.

## **Art. 16: Obblighi di informazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale**

1. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione degli atti indispensabili all'espletamento delle relative funzioni, dei verbali delle riunioni e di tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria.
2. I componenti dell'Assemblea hanno altresì diritto di ottenere dal Direttore Generale dell'ATS tutte le notizie ed i chiarimenti necessari e utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17: Adozione del regolamento**

1. Il presente regolamento, a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, viene recepito dall'ATS della Brianza con delibera del Direttore Generale, assumendo l'impegno di adempiere alle proprie funzioni come previsto dal regolamento stesso.

### **Art. 18: Modifiche regolamento**

1. La Conferenza dei Sindaci può modificare o integrare il presente regolamento. Ogni modifica si intende approvata quando raccolga la maggioranza dei voti dei componenti, secondo le quote da ciascuno rappresentate.